

Tommaso Formichelli

*I diritti degli animali:
uguaglianza intraspecifica ed uguaglianza interspecifica*

ABSTRACT. Le prime Dichiarazioni di indipendenza del diciottesimo secolo e la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del 1948 per fondare l'uguaglianza tra tutti gli uomini si riferiscono alla loro comune natura ed in particolare a qualità come la ragione e la coscienza. La scienza ha dimostrato però che tali qualità sono presenti anche in altre specie di animali non umani come affermato dalla dichiarazione di Cambridge del 2012. Pertanto, per il principio di analogia alcuni diritti fondamentali come quello alla vita, alla libertà ed all'integrità fisica insieme a quello di vivere secondo la propria natura e nel proprio ambiente naturale per gli animali selvatici andrebbero estesi anche ad alcune categorie di animali coscienti. Nello stesso tempo vi sono delle ragioni per attribuire tali diritti agli animali indipendentemente dal rapporto di eguaglianza con l'uomo. Tali ragioni possono identificarsi nell'ordine o sistema della natura che non andrebbe alterato, nel rispetto della natura di ogni singolo animale, nella considerazione del valore inerente e non strumentale ai fini umani di ogni essere senziente. Compito del legislatore è quello di tradurre tali valori accettati dalla scienza e dalla società in principi dell'ordinamento idonei a garantire una piena tutela giuridica a tutti gli esseri senzienti non umani.

The first Declarations of Independence of the eighteenth century and the Universal Declaration of Human Rights of 1948 to found equality among all men refer to their common nature and in particular to qualities such as reason and conscience. However, science has shown that these qualities are also present in other species of non-human animals as stated by the Cambridge declaration of 2012. Therefore, by the principle of analogy some fundamental rights such as that to life, freedom and physical integrity together to that of living according to one's nature and in one's natural environment for wild animals should also be extended to some categories of conscious animals. At the same time there are reasons for attributing these rights to animals regardless of the relationship of equality with humans. These reasons can be identified in the order or system of nature that should not be altered, respecting the nature of each individual animal, in consideration of the inherent and non-instrumental value of each sentient being for human purposes. The task of the legislator is to translate these values accepted by science and society into legal principles suitable for guaranteeing full legal protection to all non-human sentient beings.

Parole chiave: diritti fondamentali, benessere degli animali, esseri senzienti non umani.

Key words: Fundamental rights, animal welfare, non human sentient beings

Il fondamento dell'uguaglianza all'interno della specie umana deriva dal giusnaturalismo, in particolare dal pensiero di Ugo Grozio, John Locke, Jean Jaques Rousseau.

È conforme alla natura degli uomini l'essere uguali per facoltà naturali e quindi avere gli stessi diritti fondamentali.

Come la Dichiarazione d'indipendenza della Virginia del 12 giugno 1776, la Dichiarazione d'indipendenza degli Stati Uniti d'America del 4 luglio 1776 per dare fondamento ai diritti dei cittadini fa riferimento alle «leggi della natura».

La Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino proclamata a Parigi il 26 agosto 1789 parla di: «diritti naturali».

La Dichiarazione universale dei diritti umani proclamata a Parigi dall'ONU il 10 dicembre 1948 per giustificare l'attribuzione dei diritti fondamentali agli esseri umani all'art. 1 riferisce che questi ultimi «sono dotati di ragione e coscienza».

Occorre notare, però, che tali qualità naturali sono proprie dell'uomo come di molti altri animali.

Il TFUE (Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea) del 26 ottobre 2012 come già faceva la Convenzione di Lisbona del 2009, all'art. 13 si riferisce agli animali qualificandoli «esseri senzienti» ed indica come proprio obiettivo la realizzazione del «benessere degli animali».

Per esseri senzienti dobbiamo intendere le entità che provano sensazioni di piacere e di dolore oltre ad altre eventuali emozioni.

Il primo criterio per estendere il principio di uguaglianza oltre la specie umana è quello dell'analogia: *ubi eadem ratio ibi eadem dispositio*.

Attraverso tale criterio possiamo estendere i diritti fondamentali dell'uomo, in base all'analogia, agli animali che hanno le stesse caratteristiche umane in ragione delle quali si sono attribuiti quei medesimi diritti fondamentali.¹

La caratteristica comune agli uomini e ad altre specie animali che giustifica l'attribuzione della soggettività giuridica e di alcuni diritti essenziali si può identificare nella coscienza.

La dichiarazione di Cambridge del 7 luglio 2012 curata da Jaak Panksepp, Diana Reiss, David Edelman, Bruno Van Swinderen, Philip Low e Christof Koch, scritta da Philip Low, proclamata presso l'Università di Cambridge, al Francis Crick Memorial Conference on Consciousness in Human and non-Human Animals, al Churchill College da Low, Edelman,

¹ Sostengono tale teoria P. CAVALIERI in *La questione Animale. Per una teoria allargata dei diritti umani*, Torino, 1999, *passim* e F. RESCIGNO in *Diritti degli animali: da res a soggetti*, Torino, 2005, *passim*.

Koch, firmata dai partecipanti alla presenza di Stephen Hawking, asserisce nelle sue conclusioni che «possiedono coscienza: i mammiferi, gli uccelli e molte altre creature compresi i polpi».

Tali evidenze scientifiche erano già presenti negli studi di Charles Darwin e di Donald Griffin² il fondatore dell'etologia cognitiva.

Occorre notare, però, che tra le specie animali dotate di coscienza vi è grande disuguaglianza di trattamento e di tutela.

Prevalgono in tale ambito gli interessi umani che conformano e condizionano la salvaguardia degli interessi animali.

Abbiamo quindi tra gli animali dotati di coscienza le categorie degli animali d'affezione, degli animali sfruttabili industrialmente, degli animali oggetto di caccia sportiva e così via.

Possiamo inoltre utilizzare un secondo criterio metodologico che identifichi un comune denominatore tra gli animali idoneo a giustificare ed a fondare l'attribuzione agli stessi di alcuni diritti fondamentali in base a caratteristiche rilevanti loro proprie senza necessario riferimento analogico all'uomo e che ora cercheremo di descrivere:

gli animali sono esseri senzienti: provano piacere e dolore. Come affermano i filosofi utilitaristi da Jeremy Bentham e John Stuart Mill fino a Peter Singer³ occorre massimizzare il piacere e minimizzare il dolore che provano tutti gli esseri sensibili e senzienti;

gli animali devono vivere in base allo scopo o fine che attribuisce loro la natura (*telos*) ed in base alla loro potenzialità e capacità come indicato dai filosofi Bernard Rollin e Martha Nussbaum⁴;

ogni animale svolge una funzione nel grande sistema e nell'equilibrio della natura che non deve essere artificialmente alterato come sostengono le teorie ecologiche oggettivistiche.

Oltre che tra gli esseri umani e gli animali esiste una grande disuguaglianza anche all'interno degli animali non umani. Come sostenuto dalla studiosa Siobhan O' Sullivan⁵ il sistema è incoerente; vi sarebbero animali più visibili e meno visibili agli occhi umani e questo comporta una

² Si vedano le seguenti opere fondamentali C. DARWIN, *Le espressioni delle emozioni nell'uomo e negli animali*, Londra, 1872 e D. GRIFFIN, *L'animale consapevole*, New York, 1976.

³ Per tale impostazione è fondamentale l'opera di P. SINGER, *Liberazione animale*, New York, 1975, *passim*.

⁴ Sul punto si veda B. ROLLIN, *Diritti degli animali ed etica umana*, New York, 2006, *passim* e M. C. NUSSBAUM, *Le nuove frontiere della giustizia*, Cambridge, Massachusetts, 2006, *passim*.

⁵ Si veda S. O' SULLIVAN, *Animals, equality and democracy*, Basingstoke, 2011, *passim*.

assoluta diversità di trattamento che violerebbe il principio di uguaglianza all'interno del genere degli animali non umani. Tale studiosa parla di *external inconsistency* e *internal inconsistency*.

Le critiche svolte a tali impostazioni ora enumerate asseriscono che principi e valori nonché norme generali umane non sono estensibili al di fuori di tale ambito. Senza però una giustificazione oggettiva, ontologica, comprovabile di tale disuguaglianza si refluisce nel criterio dello specismo. È la sola appartenenza alla razza dell'*homo sapiens sapiens* che permette il conferimento dei diritti fondamentali e non già i presupposti naturali, biologici e scientifici che fondano oggettivamente tali diritti fondamentali quali il diritto alla vita, alla libertà, all'integrità fisica ed in riferimento agli animali selvatici il diritto a vivere secondo la propria natura e nel proprio ambiente naturale.

Passare dagli elementi fattuali descritti come propri degli animali come la sensibilità, la coscienza, le capacità naturali, all'attestazione dei diritti ad essi collegati non genera a nostro modo di vedere quella che viene detta 'fallacia naturalistica' o legge di Hume dal suo autore e ripresa da George Edward Moore⁶. Tale legge vieta il passaggio diretto o salto logico da asserzioni descrittive ad asserzioni prescrittive.

La fallacia naturalistica a nostro avviso non opera per due ragioni:

In base alla prima ragione come affermato dal filosofo Herbert Hurt⁷ vi è un contenuto minimo del diritto naturale che giustifica una connessione "razionale" tra fatti naturali e norme giuridiche naturali. Tale connessione non è mediata da motivi. È compito delle scienze stabilire tali casi con il metodo della generalizzazione basandosi sull'osservazione e gli esperimenti. In altri casi la connessione deriva da verità ovvie e comunemente accettate;

la seconda ragione dipende dalla circostanza che nulla esclude che esistano dei valori che possano collegare i fatti naturali con delle norme morali o giuridiche. Tra tali valori possiamo enumerare l'uguaglianza come visto *ab initio* ed il valore inerente e non strumentale di ciascun essere dotato di sensibilità o coscienza ben rappresentato dal filosofo Tom Regan⁸.

In tali casi è escluso a nostro avviso l'ambito di operatività della c.d. 'fallacia naturalistica'.

⁶ Per tale teoria si veda D. HUME, *Trattato sulla natura umana*, Londra, 1739 e G. E. MOORE, *Principia ethica*, Cambridge 1903, *passim*.

⁷ Cfr. H. HURT, *Il concetto di diritto*, Oxford, 1961, *passim*.

⁸ Sul principio del valore inerente si veda l'importante studio di T. REGAN, *I diritti animali*, Berkeley, Los Angeles, 1983, *passim*.

Tali valori ora indicati come l'uguaglianza ed il valore inerente degli esseri coscienti, già accettati dalla scienza e dalla società, il giurista deve affermare per identificare quei principi generali dell'ordinamento che generano i diritti fondamentali già attribuiti agli esseri umani ed ora da estendersi agli altri animali non umani.

Contestualmente il giurista deve interpretare i principi e le norme già esistenti in maniera evolutiva per adeguarli ai nuovi valori nati a seguito delle nuove scoperte scientifiche e venuti a far parte integrante e costitutiva dell'etica sociale condivisa dai cittadini destinatari di quelle norme e di quei principi così attualizzati.

Utilizzando tale metodo possiamo ipotizzare che poiché la scienza ha identificato in altre specie animali quelle caratteristiche come la coscienza e l'autocoscienza che fondano e giustificano l'attribuzione dei diritti fondamentali umani, questi ultimi per il principio (comunemente accettato) di uguaglianza devono essere estesi anche agli animali appartenenti alle specie dotate a loro volta di coscienza.

In base alla dichiarazione di Cambridge menzionata le specie animali dotate di coscienza sono: i mammiferi, gli uccelli ed i cefalopodi.

Contestualmente possiamo ipotizzare che alcuni diritti fondamentali siano attribuiti all'uomo in ragione di caratteristiche per loro natura comuni a tutti gli animali come la capacità di provare piacere e dolore ovvero quella di essere senzienti.

Per il principio di uguaglianza quei diritti devono essere attribuiti a tutti gli animali.

Nel supportare tali conclusioni sotto il profilo normativo ci viene incontro l'art. 13 del TFUE citato che prescrive di tener conto del benessere degli animali in quanto esseri senzienti quale «obiettivo di interesse generale».

Pari gradu ci viene incontro, per quanto concerne l'ordinamento italiano la sentenza della Corte di Cassazione sez. III n. 6122 del 27 aprile 1990⁹ la quale ha sostenuto che «il reato di cui all'art.727 del codice penale tutela gli animali in quanto autonomi esseri viventi, dotati di sensibilità psico-fisica e capaci di reagire agli stimoli del dolore, ove essi superino una soglia di normale tollerabilità. La tutela penale è dunque, rivolta agli animali in considerazione della loro natura».

Ovviamente vi sono molte eccezioni che derogano all'attestazione ed attribuzione di tali diritti (vedi la caccia sportiva, l'allevamento industriale, la vivisezione) in ragione della prevalenza su interessi fondamentali degli

⁹ Tale sentenza è riportata da F. RESCIGNO, *op. cit.*, p. 168

animali come la vita, la libertà e l'integrità fisica, di interessi umani confliggenti e spesso non fondamentali.

Compito del legislatore è quello di ridurre tali eccezioni ove non giustificate attraverso il metodo della comparazione ed il giudizio di prevalenza degli interessi confliggenti appartenenti ad esseri per alcuni aspetti simili o uguali come l'uomo e gli altri animali.

Compito dell'interprete è quello di identificare e di consolidare il fondamento ed il contenuto dei principi e delle norme che attribuiscono dei diritti fondamentali generali agli animali non umani insieme alle loro forme e tecniche di tutela penale, civile ed amministrativa.

In conclusione, vogliamo ricordare la Dichiarazione Universale dei Diritti degli Animali sottoscritta dalla Lega Italiana dei Diritti degli Animali (LIDA) e da altre Associazioni il 15 ottobre 1978 presso la sede UNESCO di Parigi. Tale Dichiarazione riprende il *Brambell Report* predisposto dal Governo del Regno Unito nel 1965 con la consulenza del prof. Francis Brambell¹⁰. Tale rapporto menzionava le cinque libertà fondamentali degli animali non umani che di seguito elenchiamo:

Dalla sete, dalla fame e dalla cattiva nutrizione;

Di avere un ambiente fisico adeguato;

Dal dolore, dalle ferite, dalle malattie;

Di manifestare le caratteristiche comportamentali specie- specifiche normali;

Dalla paura e dal disagio.

Riportiamo altresì alcuni principi basilari contenuti nella Dichiarazione Universale dei Diritti degli Animali.

Asserisce la detta Dichiarazione all'art. 1 «Tutti gli animali nascono uguali davanti alla vita ed hanno gli stessi diritti all'esistenza» ed inoltre all'art. 14 lett. b) afferma «I diritti degli animali devono essere difesi dalla legge come i diritti dell'uomo».

La Lega Italiana dei Diritti degli Animali nata nel 1977 si batte per il riconoscimento giuridico '**dei diritti naturali dell'animale**'.

È nostra speranza che si arrivi a realizzare così il collegamento tra la legge della natura ed il diritto positivo.

¹⁰ A sua volta il rapporto Brambell è stato ispirato dall'opera di R. HARRISON, *Animal machines*, Londra, 1964.